N. **6550/2024** R.Gen.Aff.Cont.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile

in persona del giudice unico dott. Emanuele Alcidi

ha pronunziato, ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al NRG 6550/2024;

avente a oggetto: *"responsabilità professionale"*;

TRA

Parte_1 (C.F. *C.F._1* , *Pt_2* *[...]* (C.F. *C.F._2*), in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore *Persona_1* (C.F. *C.F._3*), *[...]* *Pt_3* (C.F. *C.F._4*), *[...]* *Pt_4* (C.F. *C.F._5*), *[...]* *Parte_5* (C.F. *C.F._6*), quali congiunti di *Persona_2* , rapp.ti e difesi dall'avv.to [redacted] (C.F. *C.F._7* e dall'avv.to [redacted] (C.F. *C.F._8*),

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

con questi elettivamente dom.ti presso lo studio sito in Mondragone (CE) alla [redacted]

ricorrenti

E

Controparte_1

[...] (C.F. e P.IVA *P.IVA_1* , in persona del Direttore Generale p.t. dott. *Controparte_2* , rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] [redacted] (C.F. *C.F._9*) e dall'avv. [redacted] (C.F. *C.F._10*);

resistente

CONCLUSIONI

Come da atti, verbali, note di trattazione e discussione orale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con ricorso i ricorrenti chiedevano la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, *iure proprio* e *iure hereditatis*, in conseguenza della responsabilità della resistente per aver provocato la morte

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-659

della paziente, o in subordine per aver accorciato la vita della paziente, o in ulteriore subordine per aver privato la paziente di una *chance* di sopravvivenza.

Si costituiva la struttura resistente chiedendo il rigetto.

All'udienza del 18.06.2026 questo giudice assegnava la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c.

Sul fatto

I ricorrenti premettono di essere i prossimi congiunti di *Persona_2* specificando i rispettivi rapporti di parentela. Premettono, altresì, che *Persona_2* il 27.03.2019 venne ricoverata presso l'Ospedale di *CP_1*, per cefalea associata a vertigini ed instabilità posturale, nonché che alla sintomatologia iniziale, una volta ricoverata, subentrarono crisi mio cloniche che imposero il ricovero in rianimazione e, ancora, che gli esami effettuati nel corso dei primi giorni del ricovero consentivano di porre diagnosi di teratoma ovarico. Aggiungono che la sintomatologia neurologica venne sin dall'inizio sospettata come encefalite autoimmune, nonché che, in virtù della diagnosi di teratoma ovarico, *Per_2* fu sottoposta in data 05.04.2019 ad un intervento di laparoscopia con asportazione dell'ovaio di sinistra e del teratoma e che per la sospetta diagnosi di encefalite autoimmune venne richiesta la determinazione di autoanticorpi epatici,

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-659

neuronali, gangliosidi. Aggiungono, altresì, che nell'attesa degli esiti degli esami e della conferma della diagnosi di encefalite autoimmune (che poi avvenne), *Per_2* fu sottoposta ad una terapia farmacologica (risultata poi errata) e ricoverata nel reparto di rianimazione, nonché che non furono osservate tutte le corrette procedure di asepsi e, per tale motivo, la paziente contrasse infezioni di natura nosocomiale che non vennero trattate adeguatamente e che saranno la causa del [redacted] per *shock* settico. Si soffermano sulle censure riguardanti l'encefalite autoimmune e le infezioni insorte nel corso del ricovero e rappresentate da acinetobacterbaumannii, enterococcofaecalis e stafilococco epidermidis MR. Ritengono che la morte di *Persona_2* sia ascrivibile alla condotta dei sanitari per non avere saputo né prevenire, né diagnosticare tempestivamente, e quindi curare adeguatamente, sia l'encefalite autoimmune e sia l'infezione nosocomiale, nonché che in caso di una corretta asepsi, di una tempestiva diagnosi e di una cura antibiotica adeguata, sarebbe stato possibile evitare la morte di *Persona_2* In subordine invocano la perdita, con certezza, di un periodo di sopravvivenza più lungo o, in ulteriore subordine, la perdita di *chance* di un più lungo periodo di sopravvivenza. Invocano, altresì, la procedura ex art. 696-bis c.p.c. che è stata previamente attivata da cui emerge un giudizio di responsabilità a

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-659

carico della struttura sanitaria [...] Controparte_3 Richiamano le valutazioni e le conclusioni di cui alla consulenza. Reputano, tuttavia, che le affermazioni sono condivisibili in merito al riconoscimento della condotta colposa dell'azienda e non, invece, in riferimento al danno considerato solo da perdita di *chances* di sopravvivenza in termini non inferiori al 70%. Rappresentano che il nesso di causa tra la condotta colposa e l'evento morte deve essere considerato come sussistente quando la condotta alternativa corretta che il medico avrebbe dovuto tenere e non tenne avrebbe salvato il paziente con ragionevole probabilità, nonché che la probabilità è ragionevole quando è "relativamente maggioritaria" ed è evidente che nel momento in cui si ammette una probabilità di sopravvivenza del 70% si è ampiamente al di sopra di quella percentuale "relativamente maggioritaria". Si soffermano sul *quantum*. Richiamano il danno non patrimoniale *iure proprio* e affermano che vi sono le condizioni per aversi l'aumento per personalizzazione, procedendo a una differenziazione a seconda delle singole posizioni. Richiamano, altresì, il danno non patrimoniale subito da Persona_2 e trasmesso *iure hereditatis* alle sorelle e ai genitori in quanto Per_2 aveva preso coscienza del peggioramento della sua situazione di salute, che si aggravava giorno dopo giorno. Evidenziano la presenza di danni patrimoniali subiti e consistenti nelle

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-659

spese funerarie, spese per le esequie, spese per gli oneri cimiteriali, spese legali, medico-legali e stragiudiziali e, infine, nel danno da perdita del lavoro domestico. Affermano che vi è anche danno da ritardato adempimento, consistente nel mancato godimento della somma che, ove posseduta, sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario. Affermano, altresì, di aver diritto anche agli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c.

L' *Controparte_1* chiede il mutamento del rito. Afferma che i CTU non avrebbero risposto in maniera adeguata alle note controdeduttive. Afferama, altresì, che la tesi sostenuta dai consulenti, che nella paziente si fosse instaurata una endocardite perdurante per oltre un mese senza segni clinici suggestivi e senza positività emocolturali per il batterio, appare aleatoria, non potendo essere definita o calcolata con precisione. Rappresenta che nell'iter esiziale presentato dalla signora *Per_2* trova ben poco spazio l'endocardite quale fattore determinante in quanto la paziente, nelle ultime fasi di vita, manifestava un inesorabile deterioramento delle riserve funzionali da MODs e da immunosoppressione, accelerato da una disfunzione dei sistemi di termoregolazione secondaria all'encefalite autoimmune, con costante iperpiressia necessitante di raffreddamento fisico. Rappresenta, altresì, che l'endocardite oltre a non risultare riferibile a responsabilità

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-659

sanitaria è una patologia che non assurge a fattore causalmente o concausalmente necessario al determinismo dell'*exitus*. Evidenzia che la sopravvivenza sarebbe stata piagata da uno stato di perpetua incoscienza o grave disabilità sicché anche il riconoscimento di una perdita di *chance* risulta non condivisibile, specie nella percentuale elevata del 70%. Evidenzia, altresì, che la terapia per la patologia neurologica fu corretta e tempestiva e le infezioni intercorse nella lunga degenza furono adeguatamente trattate farmacologicamente, tanto che il decesso non avveniva per *shock* settico. Indica che la condotta dei sanitari è stata corretta e condivisibile, avendo previsto la somministrazione di tutti i presidi farmacologicamente necessari ed essendosi caratterizzata per la predisposizione del più opportuno protocollo diagnostico-strumentale necessario, unitamente al rispetto delle linee guida e dei protocolli terapeutici anche relativi alla prevenzione delle infezioni, nonché le buone norme della pratica clinica, che appaiono tutte rigorosamente rispettate, motivo per il quale non vi è alcuna responsabilità. Si sofferma, contestandoli, sui danni invocati.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

In diritto

In primis va disattesa l'istanza di mutamento del rito. Occorre rammentare, infatti, che ai sensi dell'art. 8 comma 3 l. 24/2017 *"Ove la conciliazione non riesca o il*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-659

procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 281-undecies del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti e procede con le forme del rito semplificato di cognizione a norma degli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile", né si ritiene che sussista la doppia complessità (della lite e dell'istruzione probatoria), quale unica ipotesi legittimante il mutamento del rito (in quanto l'altra ipotesi di mancanza dei presupposti di cui al primo comma dell'art. 281-decies c.p.c. deve ritenersi riferita alle sole cause in cui il Tribunale decide in composizione collegiale in virtù di quanto disposto dall'art. 281-decies comma 2 c.p.c.).

Va disattesa, poi, l'istanza di rinnovazione della CTU o di chiarimenti in quanto non si rinvengono nella consulenza evidenti contraddizioni, illogicità o altri vizi che possono inficiarne la validità.

Tanto premesso, le domande attoree sono solo parzialmente fondate nei termini che seguono.

Occorre partire dalla considerazione che in sede peritale i consulenti, seppur hanno riferito che, per quanto riguarda

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-659

la patologia da cui era affetta Persona_2, *"I medici che avevano in cura* Persona_2 *si sono resi conto abbastanza rapidamente dell'esistenza di una patologia ovarica, il teratoma e che esso poteva essere responsabile della sintomatologia neurologica riferita dalla paziente. Per tale motivo la pz. è stata correttamente sottoposta ad annessiectomia sinistra, l'esame del cui reperto chirurgico ha confermato la presenza del teratoma, e ad una iniziale terapia con Ig e steroidi per infusione venosa. Come da linee guida, in assenza di una risposta clinica ottimale la pz. è stata poi sottoposta a plasmaferesi, di cui ha compiuto tre cicli. Sempre come prescritto dalle linee guida, successivamente è stata sottoposta a terapia immuno-soppressiva con Rituximab. La forma di encefalite autoimmune era infatti particolarmente violenta"* hanno, tuttavia, evidenziato che *"Nel caso in esame, purtroppo, il quadro clinico si è complicato con una infezione del flusso sanguigno sostenuta da un Enterococco faecalis, isolato in vari set di emocolture praticate nei vari giorni del ricovero. Verosimilmente si è trattato di una infezione del CVC applicato per la gestione terapeutica della pz. in data 14-4. La batteriemia da E faecalis si è poi complicata con una infezione della valvola tricuspide (endocardite), stante la vicinanza dell'estremo del CVC col cuore dx"*, potendo, dunque, giungere alla conclusione che la causa della morte va sì ricondotta allo *"sviluppo di una Encefalite Autoimmune a seguito del teratoma ovarico, patologia*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-659

gravata da un tasso di mortalità del 7%, sostenuto dall' insorgere di un edema cerebrale" ma anche alla *"formazione di una Endocardite Infettiva del cuore destro, causata dall' Enterococco faecalis, di acquisizione nosocomiale, attraverso l'infezione, più probabilmente che non, di un CVC applicato nella v. femorale della paziente il 14.4"*. I consulenti, invero, precisando che *"La responsabilità dei sanitari della struttura deriva quindi non solo dalla insorgenza dell'endocardite, ma anche dalla non tempestiva diagnosi, effettuata solo il giorno 26-5, a oltre un mese dal ricovero della pz. e dalla incapacità di curare correttamente l'infezione da E. faecalis"*, hanno concluso nei seguenti termini: *"La presenza di multipli addensamenti polmonari registrati il giorno 30-4 doveva far sospettare la presenza di una endocardite del cuore dx e praticare un ecocardiogramma trans-esofageo, anche con negatività di quello trans toracico. Per tali motivi resta d'obbligo esprimersi riconoscendo la perdita di chances di sopravvivenza tenuto conto della grave e complessa patologia di partenza (encefalite autoimmune). A quanto sopra e applicando il principio civilistico del "più probabile che non" che ci porta a considerare la infezione da E. faecalis e la mancata tempestiva diagnosi con la relativa ritardata terapia, va riconosciuta alla parte ricorrente una consistente perdita di chances di sopravvivenza in termini assolutamente non inferiori al 70%"*.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-659

Può dirsi provata, in altri termini, la responsabilità della struttura resistente sia per insorgenza dell'endocardite causata da infezione nosocomiale da Enterococco faecalis, sia per mancata tempestiva diagnosi.

Fermo quanto sopra, tuttavia, come osservato i consulenti ritengono che tale condotta abbia determinato non il decesso della paziente ma solo una perdita delle possibilità di sopravvivenza.

Tali conclusioni devono condividersi. I CTU, infatti, hanno adeguatamente specificato le ragioni per le quali hanno reputato sussistente una tale circostanza. Essi, invero, hanno ulteriormente chiarito che *"l'encefalite di cui era portatrice la de cuius era particolarmente violenta e che, seppur in presenza di una tempestiva e idonea terapia, e in assenza di qualsivoglia altro fattore concausale, poneva la paziente comunque ad elevato rischio "quoad vitam" risultando non ben determinabili le probabilità di sopravvivenza"*. Da tale precisazione svolta dai consulenti, dunque, si può giungere alla conclusione che l'incertezza dai medesimi riferita è eventistica e non eziologica, sicché può prospettarsi una responsabilità non per aver causato il decesso ma per aver inciso negativamente sulle possibilità di sopravvivenza della *Per_2* Ne consegue che, viceversa, le censure mosse dai ricorrenti a tale ricostruzione non possono accogliersi, proprio perché esse

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-659

confondono il piano dell'incertezza eventistica e dell'incertezza eziologica.

Quanto sopra, si badi bene, comporta che nel caso di specie può essere presta in considerazione, ai fini risarcitori, solo la richiamata perdita di *chance* di sopravvivenza; ipotesi, tuttavia, fatta propria, seppur non in via primaria, dagli stessi ricorrenti i quali, infatti, hanno specificato quanto segue: *"in ulteriore subordine, i ricorrenti allegano che, se la paziente fosse stata tempestivamente curata, avrebbe avuto, se non la certezza, almeno la speranza (chances) di un più lungo periodo di sopravvivenza"*.

Orbene, tuttavia, fermo restando quanto esposto, proprio perché ciò che si ravvisa è una perdita di *chance* di sopravvivenza, nulla può riconoscersi a titolo di danno *iure hereditatis*.

Questo giudice, infatti, ritiene di dover aderire a quella impostazione ermeneutica secondo cui *"in tema di responsabilità medica, la tardiva diagnosi di un processo morboso terminale non determina il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita di chance di sopravvivenza "iure successionis", per le stesse ragioni per cui non è risarcibile il danno da perdita della vita, posto che la chance non è un bene distinto dal diritto alla vita"* (cfr. Tribunale Monza sez. II, 05/12/2017).

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-659

Trattasi, si badi bene, di lettura che trova conferma anche in più recenti pronunce.

In proposito, infatti, si noti come sia stato evidenziato quanto segue: *"Per completezza, va anche osservato che il danno da perdita di chance di sopravvivenza non è trasmissibile dalla vittima ai suoi prossimi congiunti.*

In particolare, è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza il principio espresso dalla Suprema Corte Sezioni Unite nella nota pronuncia n. 15350 del 22.07.2015 sull'inesistenza del c.d. danno da morte, mettendolo in relazione con quanto espresso in altra e ben più risalente pronuncia del 1925 (la n. 3475) sempre delle Sez. Un., con la quale da tempo si ritiene che "se è alla lesione che si rapportano i danni, questi entrano e possono logicamente entrare nel patrimonio del lesionato solo in quanto e fin quando il medesimo sia in vita. Questo spentosi, cessa anche la capacità di acquistare, che presuppone appunto e necessariamente l'esistenza di un subbietto di diritto".

La motivazione della decisione risiede nel ragionamento secondo cui "Perché la perdita del bene giuridico possa costituire un danno risarcibile, è necessario che sia riferibile a un soggetto legittimato a far valere il credito risarcitorio. Nel caso di morte (perdita del bene vita) la non risarcibilità deriva (non dalla natura personalissima del diritto leso, come ritenuto da Cass. n. 6938 del 1998, poiché, come esattamente rilevato dalla sentenza n. 4991 del 1996, ciò di

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-659

cui si discute è il credito risarcitorio, certamente trasmissibile), ma dalla assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito".

Dunque, sulla scorta del principio enucleato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU 22.7.2015 n. 15350) per il quale, ai fini del risarcimento del danno è necessaria l'esistenza di un soggetto creditore che, tuttavia, nel caso della perdita del bene "vita" non esiste più, la giurisprudenza di merito ha esteso tale concetto anche al danno da perdita di chance di sopravvivenza, osservando come tali considerazioni "debbono indubitabilmente valere anche per la perdita della possibilità di rimanere in vita: anche tale perdita, infatti, si realizza solo con la morte del soggetto e, anzi, a ben vedere, non pare poter essere realmente distinta dalla perdita della vita".

E ciò appare condivisibile anche perché, ove si ammettesse la trasmissibilità agli eredi del risarcimento della perdita della possibilità di sopravvivere del paziente, a fortiori dovrebbe essere risarcita la perdita della certezza di sopravvivere, che altro non è, per l'appunto, che il diritto alla vita" (cfr. Tribunale Santa Maria Capua Vetere N.R.G. 7867/2021 – 18.12.2023).

In termini analoghi, invero, anche il Tribunale di Siracusa secondo cui *"Non spetta infine ai ricorrenti il risarcimento*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-659

iure hereditatis del danno da perdita della vita e del danno da perdita di chance di sopravvivenza.

Al riguardo, va anzitutto ribadito l'insegnamento delle Sezioni unite della S.C., secondo cui, ancorché la vita sia un bene meritevole di tutela nell'interesse della collettività (e ciò giustifica la sanzione penale, la cui funzione peculiare è quella di soddisfare esigenze general-preventive e punitive), la perdita di tale bene, tuttavia, non consente il risarcimento del danno non patrimoniale in favore del suo titolare, per il venir meno del soggetto nel momento stesso in cui sorgerebbe il credito risarcitorio (cfr. Sez. U., n. 15350/2015).

Tali argomenti debbono valere indubbiamente anche per la perdita della chance di sopravvivenza, che non è altro se non la possibilità di rimanere in vita. Anche tale perdita, infatti, si realizza solo con la morte della vittima e, anzi, a ben vedere, non appare in alcun modo distinguibile dalla perdita della vita (per tali considerazioni, cfr. Trib. Milano, n. 9616/2022).

Diversamente opinando, si giungerebbe all'evidente paradosso che, laddove la condotta lesiva abbia determinato la morte della vittima con certezza (o con probabilità accertata sulla base del criterio della preponderanza dell'evidenza), non vi sarebbe alcuno spazio per il risarcimento del "danno tanatologico" in capo agli eredi di quest'ultima, mentre invece un tale diritto andrebbe

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-659

riconosciuto iure hereditatis nel caso in cui la condotta abbia determinato la perdita non già della certezza (o della probabilità), ma della mera possibilità di sopravvivere.

Sicché, per sfuggire al paradosso, andrebbe ammessa la risarcibilità del "danno tanatologico", contravvenendo al sopra richiamato dictum delle Sezioni unite" (cfr. Tribunale di Siracusa N.R.G. 2986/2020 – 03.05.2023).

Il richiamato Tribunale di Milano, invero, ha sul punto infatti evidenziato che *"Le considerazioni di Cass. SU 22.7.2015 n. 15350 circa il diritto al risarcimento del danno da "perdita della vita", impossibilitato a sorgere perché acefalo, privo di un soggetto titolare, debbono indubitabilmente valere anche per la perdita della possibilità di rimanere in vita: anche tale perdita, infatti, si realizza solo con la morte del soggetto e, anzi, a ben vedere, non pare poter essere realmente distinta dalla perdita della vita. Per le considerazioni che precedono deve escludersi che [...] abbia conseguito il credito risarcitorio da perdita di chance di sopravvivenza, in questo giudizio vantato iure hereditario dai genitori"* (cfr. Tribunale Milano N.R.G. 36028/2017 – 03.12.2022).

A conclusioni differenti deve giungersi per quanto riguarda l'invocato danno *iure proprio* subito.

In proposito, invero, fermo restando quanto prima evidenziato (e, dunque, non potendosi ignorare le

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-659

perplessità ermeneutiche relative all'astratta configurabilità del diritto al risarcimento del danno da perdita di *chance* di sopravvivenza direttamente subito dal *de cuius* e trasmissibile *iure hereditatis*, proprio per le stesse ragioni per cui non è risarcibile il danno da perdita della vita, con il concreto rischio, in caso di suo riconoscimento, di implicito risarcimento del danno tanatologico), differente è la situazione per quanto riguarda il pregiudizio immediatamente patito dai congiunti, dovendosi condividere la lettura secondo cui, viceversa, *"in tema di responsabilità medica, la tardiva diagnosi di un processo morboso terminale determina il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita di chance per lesione del rapporto parentale, posto che in caso di corretta diagnosi l'attrice avrebbe potuto beneficiare del legame affettivo per un tempo maggiore"* (cfr. Tribunale Monza sez. II, 05/12/2017).

Orbene, dunque, in virtù di quanto esposto, stante la sussistente responsabilità della struttura convenuta, va riconosciuto il diritto al risarcimento per lesione del rapporto parentale, seppur entro i seguenti limiti.

In proposito, infatti, si valuti quanto segue.

Si rammenti che *"Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime di questa Corte che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-659

accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano; trattandosi di una praesumptio hominis sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite" (cfr. C. 25541/2022); prova contraria che non è stata fornita.

Ne deriva che, pertanto, le domande presentate *iure proprio* da *Parte_2* , *Parte_1* , *Parte_3* e *Per_1* *[...]* (quali genitori e fratelli di *Persona_2* , come da stato di famiglia in atti) vanno accolte.

Parimenti non può dirsi, invece, in relazione alla posizione degli altri ricorrenti, ossia *Parte_5* e *Parte_4* Essi, invero, sono i nonni di *[...]* *Per_2* (come si evince dall'estratto per riassunto dai registri degli atti di nascita di *Parte_2*). Orbene, tuttavia, in virtù di quanto esposto, in relazione a costoro non può dirsi sussistente quella richiamata presunzione, per cui sarebbe spettato ai medesimi fornire la prova della sofferenza patite; prova non fornita (né sono stati presentati specifici capi di prova riguardanti la posizione dei nonni).

In definitiva, dunque, per quanto riguarda le domande risarcitorie del danno non patrimoniale, possono riconoscersi solo le domande risarcitorie *iure proprio*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-659

formulate da Parte_2 , Parte_1 , [...] Pt_3 e Persona_1 .

Dal punto di vista liquidatorio non si condividono le argomentazioni formulate dai ricorrenti, dovendosi ritenere che le Tabelle di Milano, in forza del nuovo sistema adottato, abbiano superato le problematiche precedentemente evidenziate dalla Suprema Corte.

Si condivide, invece, quanto affermato dai ricorrenti in relazione alla ritenuta personalizzazione. Sul punto non si può non tener conto di quanto emerso in sede testimoniale.

In proposito, invero, la teste Testimone_1 ha riferito quanto segue: *"Io sono andata a casa dei genitori di Per_2 e ho visto che i genitori hanno fatto a casa tipo un altarino; una sorta di cappella, oltre a mettere i poster per tutta casa. L'altarino si vede anche dal pianerottolo quando la porta è aperta"*; *"La signora Parte_1 si è chiusa in se stessa. Da dopo la morte di Per_2 si è dedicata ad abitudini alimentari insane. Posso anche dire che la Parte_1 prima cucinava molto ma, da dopo la morte, ha smesso di cucinare e fa uso di cibo spazzatura"*; *"La Parte_1 va quotidianamente al cimitero. A volte l'accompagno stesso io. Una volta che si reca al cimitero la Parte_1 rimane lì ore intere"*; *" Parte_2 si è fatto promotore di un comitato per ripristinare il loculo di sua figlia perché era malridotto"*; *"Io e Parte_1 prima*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-659

giocavamo a burraco. Da dopo la morte della figlia Parte_1 *[...] non gioca più. Posso anche dire che non fa più le cose nemmeno più elementari quali andare a fare la spesa o andare dall'estetista"*; *"Prima della morte della figlia, i coniugi* Per_2 *andavano a feste e pellegrinaggi. Da dopo la morte della figlia hanno smesso di andare a feste. In particolare ricordo un episodio: il giorno della laurea della primogenita (* Parte_3 *), lei doveva discutere la tesi alle 17:00 telematicamente. Eravamo tutti a casa in attesa della discussione quando, invece,* Pt_2 *se ne è andato al cimitero.* Parte_1 *, dopo quest'evento, si è sconfortata ancora di più.* Pt_2 *, dunque, invece che assistere alla tesi ha preferito andare al cimitero. Il sig.* Pt_2 *trascorre malissimo le sue giornate. Ha incominciato a bere. E' subentrata anche la patologia diabetica.* Pt_2 *prima scendeva di casa. Oggi, invece, non c'è più neanche il rapporto quotidiano. La sua vita oramai è dedicata al lavoro e alle attività più necessarie. Anche io ho perso tanto perché avevo stretto con loro un rapporto molto confidenziale"*; *"A volte, quando vado a casa,* Parte_1 *mi racconta che il marito la notte non sempre riesce a dormire. Io, da casa mia, spesso vedo che la luce a casa dei* Per_2 *è accesa anche di notte inoltrata"*; *"Il rapporto, oggi, tra il* Pt_2 *e gli ospedali è pessimo. Ad esempio non si è recato in ospedale quando il padre è stato ricoverato. Non è venuto a trovare neppure me quando mi sono ricoverata io per un problema che ho avuto"*; *"* Pt_2 *ha un rapporto pessimo con la città di*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-659

CP_1 . *Non vuole neanche sentirla nominare”*; “ Per_2 *era un vulcano, sin dalla mattina presto. Era un punto di riferimento per le sorelle, specie per la primogenita che è molto introversa.* Per_2 *, in particolare, frequentava l’alberghiero e seguiva continuamente la sorella più piccola nei compiti a casa. Era, poi, anche una confidente per la primogenita”*; *“A volte io mi sono trattenuto a lungo a casa* Per_2 *e ho notato che la piccola dorme con la luce accesa. La primogenita a volte piange e non si riesce a contenere. Quando è morta* Per_3 *, io stesso ho provato a seguire la più piccola e ho notato che ha incominciato a soffrire di nevrosi d’ansia, senza mai dirmi, però, perché aveva queste reazioni”.*

La teste Testimone_2 poi, ha evidenziato quanto segue: *“Io sono tornata a casa della famiglia* Per_2 *dopo il decesso. La casa è piena di quadri della figlia e c’è un altarino per la figlia con la luce fissa”*; “ Parte_1 *va spesso al cimitero. Il finesettimana sono io ad accompagnarla. Si trattiene molto tempo al cimitero.* Pt_2 *ha combattuto molto per far aggiustare la zona dove ora si trova la figlia”*; *“La situazione emotiva e comportamentale di* Parte_1 *è cambiata radicalmente. Non si dedica più alla famiglia come faceva prima. Prima del decesso di* Per_3 *cucinava; oggi, invece, spesso non ha voglia di cucinare. Non si dedica a nessun hobbie, a differenza di prima. Oggi, ad esempio, non gioca più a burraco. Prima preparava dolci insieme ad* Per_3 *, cosa che non fa più. Prima, inoltre,* Pt_1

Dall’archivio dell’Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-659

Parte_1 *andava a fare la spesa e andava dal parrucchiere; oggi non lo fa più”*; *“Oggi* *Parte_1* *ha preso anche cattive abitudini alimentari e le giustifica dicendo che è nervosa. Anche* *Parte_2* *ha preso cattive abitudini; ad esempio, ha ripreso a fumare e ha iniziato a bere”*; *“I coniugi* *Per_2* *non vanno più a feste”*; *“* *Parte_2* *si è fatto un tatuaggio dedicato alla figlia.* *Pt_2* *, oggi, passa le sue giornate al cimitero e a casa. Da quanto mi ha raccontato* *Parte_1* *, inoltre,* *Pt_2* *ha anche difficoltà a dormire e spesso prega vicino all’altarino”*; *“Da quanto so* *Pt_2* *, dalla morte della figlia, non ha voluto più sapere nulla né di* *CP_1* *né dell’ospedale di* *CP_1* *”*; *“* *Per_3* *era un vulcano. Sembrava lei la sorella più grande. Era molto protettiva verso la sorella più piccola. La primogenita prima si confidava con* *Per_3* *.* *Per_3* *aiutava la piccola a fare i compiti”*; *“Oggi la sorella piccola deve dormire con la luce accesa. Senza la luce accesa non si addormenta. Preciso che le sorelle, prima, dormivano tutte insieme nella stessa camera”*; *“Io, nel 2020, ho avuto un tumore al polmone e mi hanno asportato mezzo polmone. Ciononostante i coniugi* *Per_2* *non sono venuti a trovarmi né in ospedale né a casa perché non ce la facevano emotivamente”*.

Ebbene, quanto indicato dai testi, della cui attendibilità non vi sono ragioni per poter dubitare, mostra la presenza di peculiarità nella sofferenza e nel fare areddituale nei danneggiati successivamente al decesso che giustifica un aumento per personalizzazione nella misura del 30%.

Dall’archivio dell’Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-659

Orbene, in virtù di quanto sinora esposto, tenendo conto dell'età sia dei congiunti che di *Persona_2* al momento del decesso, potendosi presumere, in virtù dei rapporti di parentela e delle rispettive età, che al momento del decesso vi era convivenza e visto che, come indicato, è stata riconosciuta una perdita di *chance* di sopravvivenza pari al 70%, si ritiene di potersi giungere alle seguenti liquidazioni all'attualità:

- A *Parte_2* può riconoscersi l'importo di € 271.032,30;
- A *Parte_1* può riconoscersi l'importo di € 273.772,10;
- A *Parte_3* può riconoscersi l'importo di € 117.671,40;
- A *Persona_1* può riconoscersi l'importo di € 117.671,40;

Dette somme, poi, vanno devalutate al momento del fatto e vanno liquidati gli interessi di cui all'art. 1284 commi 1 e 4 c.c. sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla pubblicazione; sulla risultante vanno liquidati gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione al soddisfo.

Vanno rigettate, invece, le ulteriori pretese.

In primis, per quanto riguarda le spese funerarie, le spese per le esequie e per gli oneri cimiteriali, non solo il pagamento di quanto già speso non è stato provato ma neppure è stato adeguatamente allegato l'importo preteso.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-659

I ricorrenti, invero, si limitano a domandare una generica somma pari a € 10.000,00 facendo riferimento a una stima media fatta dall' *Controparte_4* *[...]* ma, da un lato, si ribadisca, gli importi già pagati andavano provati; dall'altra, per quanto riguarda quelli ancora da sostenere, anche ove per ipotesi dovesse ritenersi che tale danno futuro possa essere astrattamente riconosciuto, comunque occorreva fornire dei parametri certi più precisi e specifici e, soprattutto, calibrati al caso concreto e non a criteri di carattere generale, specie in virtù della circostanza che trattasi di oneri che, quantomeno in relazione a quelli già sostenuti sino all'introduzione del giudizio, ben potevano essere provati con le dovute produzioni documentali.

Va rigettata, poi, la domanda risarcitoria connessa alle spese legali e mediche stragiudiziali. Anche in tal caso, infatti, non vi è prova che i ricorrenti (e chi di essi) abbiano effettivamente sostenuto tali esborsi. In atti, infatti, vi è un solo documento ricollegabile a tale pretesa economica, ossia la fattura pro-forma dell'Avv. *CP_5* ma, da un lato non vi è prova del pagamento del relativo importo; dall'altro trattasi di fattura riferita non all'attività stragiudiziale ma all'attività giurisdizionale di cui alla fase per ATP e, dunque, in virtù di quanto evidenziato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. C. 13154/2025), non si tratta, a differenza delle spese stragiudiziali, di un danno emergente ma di una posta che va contemplata

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-659

quale spesa processuale e, quindi, liquidabile a meno che non vi sia compensazione.

Per il medesimo discorso non può riconoscersi il diritto al pagamento degli importi sostenuti per la liquidazione degli onorari dei CTU in sede di ATP. Seppur in relazione a tali poste, a differenza delle altre spese, vi è la prova del pagamento, a impedirne il riconoscimento a titolo risarcitorio è la natura giuridica di spesa processuale e non di danno emergente (importo, dunque, sì astrattamente liquidabile ma nel capo riferito alle spese del giudizio e sempre che non vi sia compensazione).

Va rigettata anche l'istanza riguardante il danno da perdita del lavoro domestico.

I ricorrenti, invero, affermano che *"La sig.ra* *[...]* *Per_2* *- come è d'uso, e come in ogni caso potrà ritenersi anche notorio, ex art. 115 c.p.c. - contribuiva in vario modo al disbrigo del lavoro domestico presso la propria abitazione, ed era quotidianamente incaricata di adempiere alle varie incombenze"*.

Orbene, partendo dal presupposto che tale circostanza non è un fatto notorio, da una parte, proprio perché trattasi di pregiudizio patrimoniale (e, dunque, economico) occorreva la prova del medesimo (quali, ad esempio, conseguenti spese sostenute per affidare a terzi tali compiti che, prima del decesso, svolgeva la *Per_2* ; dall'altro, e ancor prima,

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-659

non solo tale continuativo e quotidiano lavoro domestico non è provato ma può presumersi il contrario, in virtù della circostanza che, come riferito dalla teste Tes_1 [...] , *"Anche la casa è in disordine. Prima, invece, la casa era curata da* Parte_1 *"*.

Si deve rigettare, infine, anche l'invocato danno da ritardato adempimento. I ricorrenti, infatti, si sono limitati ad allegare la circostanza che la somma dovuta a titolo di risarcimento, ove posseduta, sarebbe stata investita per ricavarne un lucro finanziario ma nessuna prova è stata fornita, né si può ritenere, come sostenuto dai ricorrenti, che si possa presumere che vi sarebbe stato tale investimento, ben potendo, il danneggiato, impiegare l'importo ottenuto a titolo risarcitorio nella maniera più diversificata possibile e non necessariamente in investimento per ottenere un lucro finanziario.

<u>Sulle spese</u>

In virtù della circostanza che la domanda è stata solo parzialmente accolta, si ritiene che sussistano le condizioni per la compensazione delle spese per soccombenza reciproca sia in riferimento al presente giudizio che in relazione al procedimento ex art. 696-bis c.p.c..

Le spese di CTU vanno definitivamente poste sugli attori e sulla struttura resistente, in solido.

<u>Sulla domanda ex art. 96 c.p.c.</u>

I ricorrenti hanno chiesto la condanna ex art. 96 c.p.c.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-659

Considerato che le pretese attoree sono state accolte solo in parte, si ritiene che la resistenza della convenuta non possa dirsi temeraria, con conseguente rigetto della presente domanda.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- Rigetta le domande risarcitorie presentate da *[...]* *Pt_4* e *Parte_5* ;
- Rigetta le domande risarcitorie *iure hereditatis*;
- Accoglie le domande risarcitorie *iure proprio*, nei limiti e nei termini di cui alla parte motiva, presentate da *Parte_1* *[...]* ; *Parte_2* ; *Persona_1* e *Parte_3* ;
- Per l'effetto:
 a) condanna l' *[...]* *Controparte_1* *[...]* al pagamento, a titolo risarcitorio e nei confronti di *Parte_2* , di € 271.032,30, somma che va devalutata [redacted] e rivalutata con aggiunta progressiva degli interessi di cui all'art. 1284 commi 1 e 4 c.c.; sulla risultante vanno liquidati gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione al soddisfo;
 b) condanna l' *[...]* *Controparte_6*

[...]

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

[...]
[...]

[...] al pagamento, a titolo risarcitorio e nei confronti di Parte_1, di € 273.772,10, somma che va devalutata [redacted] e rivalutata con aggiunta progressiva degli interessi di cui all'art. 1284 commi 1 e 4 c.c.; sulla risultante vanno liquidati gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione al soddisfo;

c) condanna l' [...] Controparte_1 [...] al pagamento, a titolo risarcitorio e nei confronti di Parte_3 di € 117.671,40, somma che va devalutata [redacted] e rivalutata con aggiunta progressiva degli interessi di cui all'art. 1284 commi 1 e 4 c.c.; sulla risultante vanno liquidati gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione al soddisfo;

d) condanna l' [...] Controparte_1 [...] al pagamento, a titolo risarcitorio e nei confronti di Persona_1, di € 117.671,40, somma che va devalutata [redacted] e rivalutata con aggiunta progressiva degli interessi di cui all'art. 1284 commi 1 e 4 c.c.; sulla risultante vanno liquidati gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione al soddisfo;

- Rigetta le domande di risarcimento del danno patrimoniale;

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-659

- Compensa le spese del presente giudizio;
- Compensa le spese del giudizio ex art. 696-bis c.p.c.;
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti in solido;
- Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.

Così deciso; Santa Maria Capua Vetere, lì 15.07.2026.

IL GIUDICE

Dott. Emanuele Alcidi

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-659